



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

113/2016
Settembre/6/2016 (*)
Napoli 14 Settembre 2016

Con il Messaggio n° 3131 del 20 luglio 2016 l'Inps comunica l'aggiornamento telematico delle applicazioni per l'acquisizione delle domande di maternità post-partum, nelle fattispecie di parti fortemente prematuri e di interruzioni del congedo in presenza di ricovero del neonato.

Nell'ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, il decreto legislativo n° 80 del 15 giugno 2015, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l'anno 2015 ma, per effetto del decreto legislativo n° 148 del 14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri vigilanti.

In particolare, per quanto riguarda i **periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro**, l'Istituto, con Circolare n° 68 del 20 Aprile 2016, aveva riepilogato i casi disciplinati dal comma 1, lett. d) dell'art. 16 T.U., novellato nel seguente modo:

E' vietato adibire al lavoro le donne:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. **Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.**

La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e riguarda, in particolare, i casi di parti **fortemente prematuri** da intendersi con tale accezione **quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.**

Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto.

Con la riforma della lett. d) dell'art. 16 T.U., invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola **aggiungendo** ai 3 mesi *post partum ex* lett. c) dell'art. 16 cit. **tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto**, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Si precisa che la riforma in esame non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il **parto prematuro** si verifichi all'interno dei due mesi *ante partum*, ossia quando il congedo obbligatorio *ante partum* è già iniziato.

Orbene, l'Inps, con il **Messaggio n° 3131 del 20 Luglio 2016**, comunica di aver provveduto ad **allineare il proprio sistema informatico** rispetto alla nuova disciplina in vigore (*id: decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4*). Pertanto, è ora possibile procedere all'invio telematico delle **domande di congedo di maternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata** ed acquisire **domande con periodi post partum nei casi di parto prematuro.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN